

R.G. n. 81/2022



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE VI CIVILE

SENTENZA
N° 10/2023
Fasc. N°
Cron. N° 762/2023
Rep. N°

riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

1)Dr.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente
2)Dr.ssa	Manuela Massino	Giudice
3)Dr.ssa	Carlotta Pittaluga	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto: liquidazione controllata;

nel procedimento n. 81/2022 r.g.

promosso da

[redacted]

[redacted], entrambi residenti nel Comune di Caselette (TO) in via San Giovanni Bosco n. 16, rappresentati e difesi dall'avv. Gianpiero Bonino, giusta procura in busta telematica depositata in allegato alla memoria depositata il 19.10.2022 con l'ausilio dei professionisti incaricati dall'OCC: avv. Maria Secondina Morel e dott. Massimo Barberis

**- debitori istanti in proprio-**

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 10.10.2022 dai debitori [redacted], con l'assistenza dell'avv. Gianpiero Bonino e con l'ausilio dei professionisti incaricati dall'OCC avv. Maria Secondina Morel e dott. Massimo Barberis;  
sentiti i debitori all'udienza 22.11.2022 e viste le note integrative depositate in data 22.12.2022;

esaminati gli atti ed i documenti;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che i debitori hanno la residenza in Caselette (TO) in via San Giovanni Bosco n. 16;

ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della presentazione congiunta dell'istanza di apertura della liquidazione controllata da parte di familiari (coniugi) conviventi, giusto disposto dell'art. 66 CCI, norma collocata tra le disposizioni generali in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dall'art. 65 CCI, comprendono oltre al concordato minore ed alla ristrutturazione dei debiti del consumatore anche la liquidazione controllata (Tribunale Verona 6.10.2022);

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- i debitori sono entrambi persone fisiche in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. in quanto l'ammontare del passivo (cfr. pag. 6 della relazione del dott. Barberis – per complessivi euro 965.591,56), confrontato con il patrimonio degli stessi (indicato a pag. 22 ss della relazione del dott. Barberis, tra cui il compendio immobiliare, per la gran parte oggetto di esecuzione, alcune somme giacenti sul conto corrente -euro 14.000,00 circa- , due autovetture -Lancia Y tg [redacted] immatricolata nel 2001 e Kia Rio tg [redacted] immatricolata nel 2015, alcune partecipazioni societarie e le somme percepite a titolo di pensione da [redacted] (euro 2.658,00 su base 12 mesi netti) dimostrano che non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dal consulente nominato dall'OCC, dott. Massimo Barberis, che contiene la valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e ne illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- in seguito all'udienza 22.11.2022 i debitori, tramite il proprio legale, hanno chiarito di aver compreso l'oggetto del procedimento di liquidazione controllata e di voler proseguire con lo stesso;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCI;

ritenuto che la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare dei debitori, non compresa nella liquidazione, debba stabilirsi come segue: il nucleo familiare è composto dai debitori; la somma percepita a titolo di pensione da [redacted] è di euro 2.658,00 su base 12 mesi netti, mentre [redacted] non percepisce pensione; tenuto conto che

allo stato i debitori usufruiscono dell'abitazione di proprietà, tenuto conto della somma indicata dall'ISTAT quale spesa mediana per un nucleo analogo a quello degli odierni ricorrenti (€ 2.077,82 mensili), appare congrua la somma indicata dai debitori come necessaria al mantenimento, pari ad euro 1.500,00 mensili (pag. 23 del ricorso), la quale può essere esclusa dalla liquidazione (e che sarà oggetto di eventuale rideterminazione in seguito ad apposta istanza al momento in cui l'immobile di abitazione non sarà più disponibile o, in esito al mutamento delle condizioni fattuali), mentre ogni altra somma percepita dovrà essere messa a disposizione del liquidatore;

ritenuto che, essendo l'istanza presentata dai coniugi conviventi in unico ricorso ma con necessità di tenere separate le masse attive e passive, dovranno aprirsi due distinte procedure, nell'ambito delle quali dovranno essere necessariamente tenute distinte le masse attive e passive di ciascun ricorrente, così che il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 ss CCI (Tribunale Verona 6.10.2022);

rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza;

tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

[REDACTED]

[REDACTED] entrambi residenti nel Comune di Caselette (TO) in via San Giovanni Bosco n. 16;

**nomina**

la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;

**nomina**

Liquidatore il dott. Massimo Barberis, già nominato dall'OCC, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**ordina**

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**

che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato (euro 1.500,00 mensili), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti;

**dispone**

l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

**ordina**

qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

**dispone**

a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5.1.2023.

Il Giudice estensore

(*Carlotta Pittaluga*)

Il Presidente

(*Vittoria Nosengo*)

